

CONSORZIO RIFIUTI DEL V.C.O.  
Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

Verbale n. 26 del 25 Luglio 2025

**Parere del Revisore Unico dei Conti sulla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti e salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2025 ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000**

**PREMESSA**

- In data 30/01/2025 l'Assemblea Consortile ha approvato con atto n. 04 il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027;
- l'Assemblea Consortile ha approvato il Rendiconto di Gestione 2024 dal quale risulta un Risultato di Amministrazione al 31/12/2024 pari ad Euro 681.775,42 così composto:

parte accantonata Euro 60.000,00

parte vincolata Euro 100.000,00

parte disponibile Euro 521.775,42

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'art. 239 (Funzioni dell'Organo di revisione) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, comma 1, lettera b, n.2 prevede che " l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di previsione, verifica degli equilibri di bilancio", e comma 1-bis che nei pareri venga "un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli



investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.


4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.



Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione dell'Organo Consiliare ha pertanto una triplice finalità:


- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g), per il quale riscontra che non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2025.

Il Revisore ha verificato il permanere degli equilibri di bilancio richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL che sono così assicurati:

<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>222.784,49</b>
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>222.784,49</b>
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>222.784,49</b>



L'Organo di Revisione, pertanto, ha accertato che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.


L'Organo di Revisione attesta quanto segue:

- non risultano debiti fuori bilancio per i quali occorre procedere al riconoscimento di cui all'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000;
- non sussistono ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la situazione di bilancio al 31/12/2025 degli organismi partecipati non richiede accantonamenti a copertura di perdite o disavanzi come disposto dai comma 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- non risultano segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze di spesa e di nuove/maggiori risorse;
- non risultano segnalazioni dell'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
- non risultano segnalazioni della necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie;
- ai fini dell'assestamento generale di cui all'art. 175 comma 8 del TUEL, da verifica effettuata risulta non sussistere la necessità di operare modifiche alle previsioni di bilancio di previsione triennale 2025-2027;
- così come richiesto dall'art. 193 del TUEL, da verifica effettuata risulta che sussistono gli equilibri del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- dalla relazione dei Responsabili dei servizi e dallo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2025-2027 si rileva che l'andamento della gestione appare conforme a quanto indicato nel DUP.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso. L'Organo di Revisione

**Verificato**



- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;

- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025/2027;
- del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL del pareggio del bilancio e degli equilibri dettati dall'ordinamento finanziario

**Esprime**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla cognizione dei programmi e progetti e salvaguardia degli equilibri di Bilancio anno 2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del TUEL.

Corato, 25/07/2025

